# SENTENZA DELLA CORTE
24 novembre 1987 *

Nella causa 124/86,

**Commissione delle Comunità europee,** rappresentata dal sig. Sergio Fabro, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Georges Kremlis, membro del suo servizio giuridico, edificio Jean Monnet,

ricorrente,

contro

**Repubblica italiana,** rappresentata dal sig. Luigi Ferrari Bravo, caposervizio del contenzioso diplomatico, dei trattati e degli affari legislativi presso il Ministero degli esteri, in qualità di agente, assistito dall'avvocato dello Stato Ivo Braguglia, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata d'Italia,

convenuta,

causa avente ad oggetto un ricorso diretto a far constatare che la Repubblica italiana, non adottando nel termine prescritto le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva n. 83/183/CEE, del Consiglio, 28 marzo 1983, relativa alle franchigie fiscali applicabili alle importazioni definitive di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro (GU L 105, pag. 64), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del trattato CEE,

LA CORTE,

composta dai signori G. Bosco, presidente di sezione, f. f. di presidente, J. C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, T. Koopmans, U. Everling, C. Kakouris, R. Joliet e F. Schockweiler, giudici,

avvocato generale: C. O. Lenz
cancelliere: B. Pastor, amministratore

* Lingua processuale: l'italiano.

vista la relazione d'udienza e a seguito della trattazione orale svoltasi il 1° aprile 1987,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale presentate all'udienza del 1° aprile 1987,

ha pronunziato la seguente

## Sentenza

1 Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 26 maggio 1986, la Commissione delle Comunità europee ha proposto a questa Corte, a norma dell'art. 169 del trattato CEE, un ricorso volto a far constatare che, non adottando entro il termine prescritto le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva n. 83/183, del Consiglio, 28 marzo 1983, relativa alle franchigie fiscali applicabili alle importazioni definitive di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro (GU L 105, pag. 64), la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del trattato CEE.

2 L'art. 12, n. 1, della direttiva n. 83/183 stabilisce che gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie entro e non oltre il 1° gennaio 1984. Il n. 2 dello stesso articolo dispone che gli Stati membri debbono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla direttiva.

3 Il 21 dicembre 1984, non avendo ricevuto dal governo italiano alcuna comunicazione relativa ai provvedimenti di trasposizione della direttiva di cui è causa, la Commissione inviava a quest'ultimo una lettera di diffida invitandolo a presentare le sue osservazioni. Dopo aver emanato un parere motivato, in data 18 luglio 1985, e dopo aver accolto tre richieste di proroga del termine impartito al governo italiano per conformarsi a tale parere, al fine di consentire l'adozione di un disegno di legge relativo alla direttiva, la Commissione ha proposto il presente ricorso.

4 Per un'esposizione più ampia degli antefatti, del procedimento, dei mezzi e argomenti delle parti, si rinvia alla relazione d'udienza. Tali elementi del fascicolo sono riportati in prosieguo solo per quanto necessario alle deduzioni della Corte.

5 Il governo italiano riconosce di non aver ancora adempiuto i propri obblighi. All'udienza, esso ha riferito che il disegno di legge volto ad operare la trasposizione della direttiva era all'esame del Parlamento e aveva già ottenuto il parere favorevole della commissione bilancio. L'iter legislativo continuerebbe, ma difficoltà politiche ne avrebbero impedito la conclusione prima dell'udienza.

6 Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, uno Stato membro non può far valere norme, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare il mancato rispetto degli obblighi e dei termini prescritti dalle direttive.

7 Va quindi constatato che, non adottando entro il termine prescritto le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva n. 83/183, del Consiglio, 28 marzo 1983, relativa alle franchigie fiscali applicabili alle importazioni definitive di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del trattato CEE.

**Sulle spese**

8 Ai sensi dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La convenuta è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce:

1) **Non adottando entro il termine prescritto le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva n. 83/183, del Consiglio, 28 marzo 1983, relativa alle franchigie fiscali applicabili alle importazioni definitive di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del trattato CEE.**

2) **La Repubblica italiana è condannata alle spese.**

Bosco Moitinho de Almeida Koopmans

Everling Kakouris Joliet Schockweiler

Così deciso e pronunziato in Lussemburgo, il 24 novembre 1987.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente f. f.

G. Bosco

presidente di sezione